Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

(2001/C 154 E/18)

COM(2001) 45 def. — 2001/0032(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 29 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

Considerando quanto segue:

(1) La conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania nel settore dei trasporti costituisce uno strumento adeguato per un ulteriore sviluppo delle relazioni tra le due Parti contraenti nel settore menzionato.

(2) La conclusione dell'accordo contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno perché favorisce il traffico di transito attraverso la Romania per i trasporti interni tra la Grecia e gli altri Stati membri e così consente di ridurre al minimo i costi per il pubblico del commercio intracomunitario e gli impedimenti tecnico-amministrativi che incidono su tale commercio.

(3) La conclusione dell'accordo favorisce il trasporto combinato con l'obiettivo di tutelare l'ambiente.

(4) È necessario approvare l'accordo per conto della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Romania nel settore dei trasporti è approvato per conto della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

e la

ROMANIA,

in appresso denominate le «Parti contraenti»,

CONSIDERANDO l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore 1º febbraio 1993 e in particolare il l'articolo 57.3 di tale accordo;

CONSIDERANDO, che, nell'ambito del completamento del mercato interno e dell'applicazione della politica comune dei trasporti, è di fondamentale importanza per la Comunità che il transito delle sue merci attraverso la Romania, avvenga nel modo più rapido ed efficace possibile, senza ostacoli o discriminazioni;

CONSIDERANDO, che la Romania è interessata a sviluppare ulteriormente le sue relazioni con la Comunità in materia di accesso al mercato dei trasporti e al transito, nonché i diritti e obblighi reciproci che ne conseguono, come primo passo verso la conclusione di un accordo sul trasporto via terra come previsto nell'Accordo di associazione del 1º febbraio 1993.

CONSIDERANDO, inoltre, che è necessario assicurare lo sviluppo coordinato dei flussi di trasporto fra e attraverso i territori delle Parti contraenti, in particolare introducendo e sviluppando un pacchetto di misure coordinate in materia di trasporto combinato e su strada, su una base competitiva attraverso la promozione di veicoli a minimo impatto ambientale e rispettando il principio della mobilità sostenibile,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

OBIETTIVI, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo mira a promuovere la cooperazione fra le Parti contraenti nel settore del trasporto merci, segnatamente il traffico di transito su strada, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti contraenti.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La cooperazione riguarda il trasporto di merci su strada e il trasporto combinato.

2. A tale riguardo, il presente accordo si riferisce in particolare:

— all'accesso al mercato del traffico di transito nel settore del trasporto merci su strada;

— ai necessari provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

— alla cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

— a uno scambio regolare di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti contraenti in materia di trasporti;

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

a) *traffico di transito:* un viaggio effettuato su strada attraverso il territorio di uno o più Stati membri della Comunità o attraverso il territorio della Romania, effettuato da un veicolo stradale carico o vuoto senza che quest'ultimo effettui operazioni di carico o scarico in questi territori;

b) *trasporto combinato:* trasporto di merci fra o attraverso i territori delle Parti contraenti nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio su strada:

— fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale; oppure,

— in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

c) *veicolo stradale:* un veicolo a motore immatricolato sul territorio di una delle Parti contraenti o un veicolo accoppiato di cui almeno il veicolo a motore è immatricolato in una delle Parti contraenti e utilizzato esclusivamente per il trasporto di merci;

d) *diritti di utenza:* pagamento non discriminatorio di un importo specifico che conferisce al veicolo stradale il diritto di utilizzare una determinata infrastruttura per un dato periodo;

e) *pedaggi:* pagamento di un determinato importo da parte di un veicolo stradale che viaggia fra due punti di un infrastruttura; l'importo si basa sulla distanza coperta e sulla categoria del veicolo;

f) *territorio delle Parti contraenti:*

— per la Comunità europea i territori in cui viene applicato il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni da esso specificate e

— per la Romania il territorio della Romania.

TITOLO II

TRASPORTO COMBINATO

Articolo 4

Disposizioni generali

Le Parti contraenti adottano le necessarie misure reciprocamente coordinate per lo sviluppo e la promozione del trasporto combinato inteso come strumento per assicurare che un'ampia percentuale dei loro trasporti internazionali venga effettuata in condizioni a minimo impatto ambientale.

Articolo 5

Misure di sostegno

Le Parti contraenti prendono tutte le disposizioni necessarie per migliorare la competitività del trasporto combinato in particolare:

a) incoraggiano utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato:

— migliorando la competitività di tutti i tipi di trasporto combinato rispetto al trasporto su strada attraverso l'assistenza finanziaria a nuovi progetti di trasporto combinato da parte della Comunità o della Romania;

— incoraggiando l'uso del trasporto combinato, specialmente sulle lunghe distanze, non accompagnato e promuovendo, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e di semirimorchi;

— esonerando da contingentamenti e permessi, alle opportune condizioni, i tratti iniziali e/o finali di trasporto su strada che fanno parte integrante dell'operazione di trasporto combinato;

— esaminando l'opportunità di concedere incentivazioni fiscali a favore dei veicoli stradali adibiti ad operazioni di trasporto combinato;

— migliorando la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

— aumentando la frequenza dei servizi di trasporto combinato in funzione delle esigenze di speditori e utenti;

— riducendo i tempi di attesa ai terminal e aumentandone la produttività;

— snellendo i controlli doganali applicati al trasporto combinato e, per tutte le merci ad eccezione di quelle soggette a controllo veterinario e fitosanitario, trasferendo quanto prima tali controlli ai terminali di trasporto combinato;

— migliorando la sicurezza delle merci, delle unità di trasporto e delle unità di carico lungo la catena di trasporto combinato.

— garantendo un accesso senza discriminazioni ai terminali quando essi sono finanziati o cofinanziati da fondi pubblici;

— attribuendo, dove possibile, la priorità, nelle autorizzazioni di transito stradale, di cui all'articolo 6 paragrafo 2, da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti, ai trasportatori stradali in base alla frequenza d'uso del trasporto combinato misurata attraverso le statistiche in possesso delle Parti contraenti;

— armonizzando, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale di trasporto combinato specializzato, segnatamente per consentire l'indispensabile compatibilità con gli scartamenti dei binari, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

b) rendono accessibili, dietro richiesta, le informazioni disponibili concernenti nuove iniziative di trasporto combinato, inclusi i progetti di ricerca tecnologica cofinanziati da una Parte contraente, attraverso una relazione di esecuzione, che esponga contenuto, risultati e impatto dell'iniziativa o del progetto tecnologico;

c) creano infrastrutture adeguate:

— come stabilito dalle pertinenti disposizioni dell'AGTC, l'Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse del 1º febbraio 1991;

— eliminando eventuali ostacoli nelle strade di accesso ai terminali di trasporto combinato in modo da incrementarne l'utilizzo;

d) esaminano l'opportunità di intraprendere le seguenti azioni:

— valutare la possibilità di autorizzare i veicoli di 44 tonnellate su sei assi per i tratti stradali iniziali e finali di trasporto combinato;

— consentire deroghe alle restrizioni di guida nei fine settimana e nei giorni festivi per i tratti iniziali e finali di trasporto combinato;

— autorizzare l'accesso reciproco degli operatori di trasporto combinato alle ferrovie nel quadro di un nuovo accordo.

TITOLO III

TRASPORTO STRADALE

Articolo 6

Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti contraenti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali e tutti gli altri strumenti bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Romania.

Tuttavia, nell'attesa che sia concluso un accordo fra le Parti contraenti sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 7, la Romania collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie al fine di renderli compatibili con il presente accordo.

2. Oltre alle autorizzazioni previste nei regimi di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti decidono di concedere, per ogni anno civile, l'accesso al traffico di transito ai veicoli di trasporto merci attraverso i territori degli Stati membri della Comunità e della Romania, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, attraverso il seguente regime di autorizzazioni:

a) La Comunità riceverà: 14 000 autorizzazioni valide in Romania;

b) La Romania riceverà: 7 000 autorizzazioni valide negli Stati membri della Comunità per le quali sono stati allegati i bolli autoadesivi;

c) La Romania riceverà: 3 000 bolli autoadesivi per ogni Stato membro della Comunità;

d) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) corrispondono ai modelli degli allegati 1a e 1b rispettivamente;

e) I bolli autoadesivi di cui al punto c) corrispondono al modello dell'allegato 1c;

f) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) vengono fornite dai servizi della Commissione alle autorità competenti della Romania o, nel caso della Comunità, alle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti compilano le autorizzazioni eccetto per le voci «Numero di immatricolazione del veicolo», «Viaggio di andata» e «Viaggio di ritorno» e le rilasciano ai loro operatori di trasporto ad una tariffa che copra solo le spese amministrative in misura ragionevole;

g) I bolli autoadesivi di cui al punto c) vengono forniti dai servizi della Commissione alle autorità competenti della Romania e devono essere apposti sull'autorizzazione prima del viaggio, per indicare lo Stato membro o gli Stati membri della Comunità in cui essa è valida;

h) Le Parti contraenti concordano di non esigere tasse o altri oneri di sorta per l'uso delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b);

i) Le autorizzazioni e i bolli autoadesivi sono validi per l'intero anno solare e fino al 31 gennaio dell'anno seguente e possono essere utilizzati solo per un viaggio di andata e un viaggio di ritorno.

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzate solo da veicoli conformi almeno alle norme EURO 1 o alle disposizioni del certificato «autocarro verde» riprodotto all'allegato 4. I documenti che attestano l'ottemperanza a tali norme devono essere tenuti a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio.

4. Se la data alla quale l'accordo entra in vigore conformemente all'articolo 19 è diversa dal 1º gennaio, il numero delle autorizzazioni e dei bolli autoadesivi di cui al paragrafo 2 verrà ridotto in misura proporzionale per l'anno civile nel quale l'accordo entra in vigore.

5. Le autorità competenti delle Parti contraenti rilasciano le autorizzazioni per il trasporto di merci ai sensi del presente accordo solo ai vettori autorizzati in base alle rispettive legislazioni a effettuare operazioni internazionali di trasporto su strada. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del veicolo. Nel caso di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice. I veicoli accoppiati sono inclusi anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato a nome del detentore dell'autorizzazione o se è immatricolato in un altro paese.

6. Le Parti contraenti evitano di avviare azioni unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Romania. Esse adottano le misure necessarie per facilitare il trasporto su strada oggetto del presente accordo verso o attraverso il loro territorio.

Articolo 7

Accesso al mercato

Le Parti contraenti, tenendo conto dell'adozione da parte della Romania delle norme comunitarie in materia fiscale, sociale e tecnica, si impegnano, in via prioritaria, a definire congiuntamente un sistema comune che disciplini in futuro il reciproco accesso al mercato dei trasporti su strada.

Articolo 8

Disposizioni in materia fiscale

Nel caso di operazioni di trasporto oggetto del presente accordo:

1) Le Parti contraenti provvedono affinché il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento sia applicato alla tassazione dei veicoli stradali, agli oneri fiscali, ai pedaggi e a tutti gli altri tipi di diritti di utenza delle infrastrutture di trasporto stradale.

2. I veicoli stradali immatricolati nello Stato di una Parte contraente sono esentati da tutte le tasse e gli oneri fiscali gravanti sulla circolazione o sul possesso dei veicoli nonché da tutte le tasse o gli oneri fiscali gravanti sulle operazioni di trasporto effettuate sul territorio dell'altra Parte contraente.

 I veicoli stradali non sono esentati dal pagamento di tasse o oneri fiscali sul carburante, da pedaggi stradali e oneri per l'utenza imposti per l'uso delle infrastrutture.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché non vengano imposti contemporaneamente pedaggi e altri tipi di oneri per l'utenza per l'uso di un unico tratto stradale. Tuttavia nelle reti già soggette a diritti di utenza, le Parti contraenti possono imporre un pedaggio per l'uso di ponti, gallerie e valichi di montagna.

4. Le seguenti voci sono esentate da dazi doganali e da ogni tipo di imposte e oneri:

 a) il carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli stradali al momento dell'importazione nel territorio dell'altra Parte contraente, quando tali serbatoi sono quelli previsti dal costruttore per il tipo di veicolo stradale in questione;

 b) il carburante contenuto nei serbatoi di rimorchi e semirimorchi utilizzato per i sistemi di raffreddamento dei refrigeratori;

 c) i lubrificanti nei quantitativi necessari per l'uso durante il viaggio;

 d) i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per la riparazione di un veicolo che abbia subito un guasto durante un'operazione di trasporto internazionale su strada. I pezzi sostituiti devono essere riesportati o distrutti sotto la supervisione delle competenti autorità doganali dell'altra Parte contraente.

5) Fatto salvo il paragrafo 2, secondo comma, se i pesi, le dimensioni o il carico per asse di un veicolo superano i limiti massimi in vigore nel territorio della Romania ma il veicolo rispetta le disposizioni della direttiva 96/53/CE sui pesi e le dimensioni, il veicolo non dovrà essere soggetto a dazi speciali a condizione che esso rispetti le disposizioni di cui all'allegato 5.

Articolo 9

Aspetti sociali

Le Parti contraenti del presente accordo applicano l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) del 1º luglio 1970, nella forma vigente all'entrata in vigore del presente accordo o norme identiche a quelle di cui ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e 3821/85 del Consiglio e successive modifiche.

Articolo 10

Norme tecniche

1. La Romania adotta misure equivalenti a quelle di cui all'allegato 2 al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e a quelle di cui all'allegato 3 entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Le Parti contraenti al presente accordo applicano l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) del 30 settembre 1957, nella forma vigente all'entrata in vigore del presente accordo.

3. La Romania si adopera al fine di allineare alle norme comunitarie la propria normativa relativa al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4. Le Parti contraenti procedono ad uno scambio di esperienze ed informazioni sulle rispettive legislazioni allo scopo di migliorare il flusso e la sicurezza del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, festività, stagione turistica).

5. Le Parti contraenti cooperano nel promuovere l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di sistemi interoperabili di informazione sul traffico stradale.

6. Le Parti contraenti si adoperano inoltre al fine di armonizzare l'assistenza tecnica da offrire ai conducenti, la diffusione di informazioni essenziali sul traffico e i servizi di emergenza inclusi servizi di ambulanza e altri aspetti importanti per i conducenti.

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 11

Semplificazione delle formalità

1. Le Parti contraenti decidono di semplificare le formalità relative al flusso di merci trasportate ai sensi del presente accordo.

2. Le Parti contraenti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3. Le Parti contraenti decidono, nella misura necessaria, di adottare iniziative comuni e di promuovere l'adozione di ulteriori misure di semplificazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Estensione del campo di applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente accordo, una delle Parti contraenti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel campo d'applicazione attuale, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra parte.

Articolo 13

Comitato misto

L'organo responsabile della cooperazione è il comitato misto denominato «Comitato dei trasporti Comunità/Romania». Detto comitato:

— è composto da rappresentanti designati dalla Comunità e dalla Romania,

— si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di una di esse,

— stabilisce il proprio regolamento interno,

— agisce in base ad un accordo reciproco,

— vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo, e in particolare

a) esamina le modalità di cooperazione e promozione del trasporto combinato e rivede, con scadenza almeno biennale, i progressi compiuti nella realizzazione di tali obiettivi;

b) rivede gli allegati del presente accordo a scadenza almeno biennale;

c) risolve le eventuali controversie relative all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo. In caso di disaccordo, la decisione viene rinviata ad una successiva riunione del Comitato misto da tenersi entro due mesi dalla data di rinvio, conformemente alle condizioni da stabilire nel suo regolamento interno;

d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale su strada e al trasporto combinato e, segnatamente, il traffico di transito;

e) se necessario, adotta le misure relative all'adeguamento tecnico delle disposizioni del presente accordo;

f) prepara, se necessario, le raccomandazioni su eventuali aumenti del numero di autorizzazioni/bolli autoadesivi;

g) discute, se del caso, tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Infrazioni

1. In caso di infrazione delle disposizioni del presente accordo da parte di un veicolo stradale, o da parte del conducente di tale veicolo, l'autorità competente della Parte contraente sul cui territorio è avvenuta l'infrazione, può notificare quest'ultima alla autorità competente dell'altra Parte contraente che può adottare le misure previste dalla propria legislazione.

2. L'autorità competente cui perviene tale notifica informa nel più breve tempo possibile l'autorità competente dell'altra Parte contraente in merito alle iniziative da essa adottate.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le sanzioni legali che possono essere inflitte dai tribunali o dalle autorità di controllo dello Stato membro o della Romania, a seconda del territorio sul quale è avvenuta l'infrazione.

Articolo 15

Durata dell'accordo

Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. A meno che una delle Parti contraenti non lo denunci con un preavviso di 12 mesi rispetto alla data di scadenza, l'accordo viene automaticamente rinnovato per un periodo di tre anni.

Articolo 16

Denuncia dell'accordo

Le Parti possono denunciare l'accordo mediante notifica con un preavviso di 12 mesi.

Articolo 17

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 18

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente accordo è concluso conformemente alle procedure previste dalle Parti contraenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

ALLEGATO 1a

(Prima pagina dell'autorizzazione, in rumeno)

Ministero dei trasporti della Romania

CE n. . . .

Autorizzazione di transito per il trasporto su strada

Valida per un viaggio di andata e uno di ritorno per il transito attraverso la Romania

Vettore e indirizzo Numero di immatricolazione del veicolo (1)	Valida fino al 31.1.2000

Viaggio di andata:	
Carico effettuato in Località/Paese il (1)	Entrato in Romania (3)
Scarico effettuato in Paese (1)	Uscito dalla Romania (3)
Viaggio di ritorno:	
Carico effettuato in Località/Paese il (2)	Entrato in Romania (3)
Scarico effettuato in Paese (2)	Uscito dalla Romania (3)

Ministero dei Trasporti della Romania	Rilasciato a (4)
Firma	Data
Nome del funzionario	

(1) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di andata.
(2) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di ritorno.
(3) Da timbrare alla frontiera esterna della Romania.
(4) Firma e timbro della autorità competente per il rilascio nello Stato membro.

(Seconda pagina della autorizzazione)

Disposizioni generali

(Testo in rumeno)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso la Romania.

Essa è personale e non trasferibile.

Può essere ritirata dalla autorità competente dello Stato che l'ha rilasciata oppure, qualora si tratti di un falso, dallo Stato nel quale vengono effettuate le operazioni di transito.

Può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo a motore registrato nello Stato di stabilimento o veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo motore è registrato nello Stato di stabilimento e che vengono utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci.

L'autorizzazione deve essere conservata nel veicolo. Nel caso di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Il vettore deve rispettare tutte le leggi e regolamenti nazionali in materia di trasporto e traffico in vigore in Romania.

Le norme tecniche in materia di costruzione e materiale che i veicoli utilizzano per effettuare le operazioni di transito devono essere conformi a quelle stabilite per i veicoli circolanti nel traffico internazionale e, inoltre, corrispondere almeno alle norme EURO 1. La prova del rispetto della presente disposizione deve essere conservata a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio.

La presente autorizzazione deve essere restituita alla autorità competente che l'ha rilasciata entro quindici giorni dal suo utilizzo.

Disposizioni generali (sunto)

(Testo nelle lingue ufficiali della Comunità)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso la Romania.

ALLEGATO 1b

(Prima pagina dell'autorizzazione, in tedesco e italiano)

Commissione europea

Romania n. . . .

Autorizzazione di transito per il trasporto su strada

Valida per un viaggio di andata e uno di ritorno per il transito negli Stati membri della Comunità europea per i quali sono stati apposti e annullati i bolli autoadesivi

(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)

Vettore e indirizzo

.....

.....

Numero di immatricolazione del veicolo (1) Valida fino al 31.1.2000

Viaggio di andata:

Carico effettuato in Località/Paese il (1)

Scarico effettuato in Paese (1)

Entrato nella CE (3)

Viaggio di ritorno:

Carico effettuato in Località/Paese il (2)

Scarico effettuato in Paese (2)

Uscito dalla CE (3)

Commissione europea

Rilasciato a.....

(4)

Firma

Data

Nome del funzionario.....

(1) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di andata.
(2) Valida solo se completata dal vettore prima del viaggio di ritorno.
(3) Da timbrare alla frontiera esterna della CE.
(4) Firma e timbro della autorità competente per il rilascio.

(Seconda pagina della autorizzazione)

Disposizioni generali

(Testo in tedesco e italiano)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso gli Stati membri della Comunità europea per i quali sono stati apposti e annullati i bolli autoadesivi.

Essa è personale e non trasferibile.

Può essere ritirata dalla autorità competente dello Stato che l'ha rilasciata oppure, qualora si tratti di un falso, dallo Stato nel quale vengono effettuate le operazioni di transito.

Può essere utilizzata per un solo veicolo per volta. Per veicolo si intende un veicolo a motore registrato nello Stato di stabilimento o veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo motore è registrato nello Stato di stabilimento e che vengono utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci.

L'autorizzazione deve essere conservata nel veicolo. Nel caso di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice.

Il vettore deve rispettare tutte le leggi e regolamenti nazionali in materia di trasporto e traffico in vigore nello Stato membro della Comunità europea dove avviene il transito.

Le norme tecniche in materia di costruzione e materiale che i veicoli utilizzano per effettuare le operazioni di transito devono essere conformi a quelle stabilite per i veicoli circolanti nel traffico internazionale e, inoltre, corrispondere almeno alle norme EURO 1. I documenti che attestano il rispetto della presente disposizione devono essere conservati a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio.

La presente autorizzazione deve essere restituita alla autorità competente che l'ha rilasciata entro quindici giorni dal suo utilizzo.

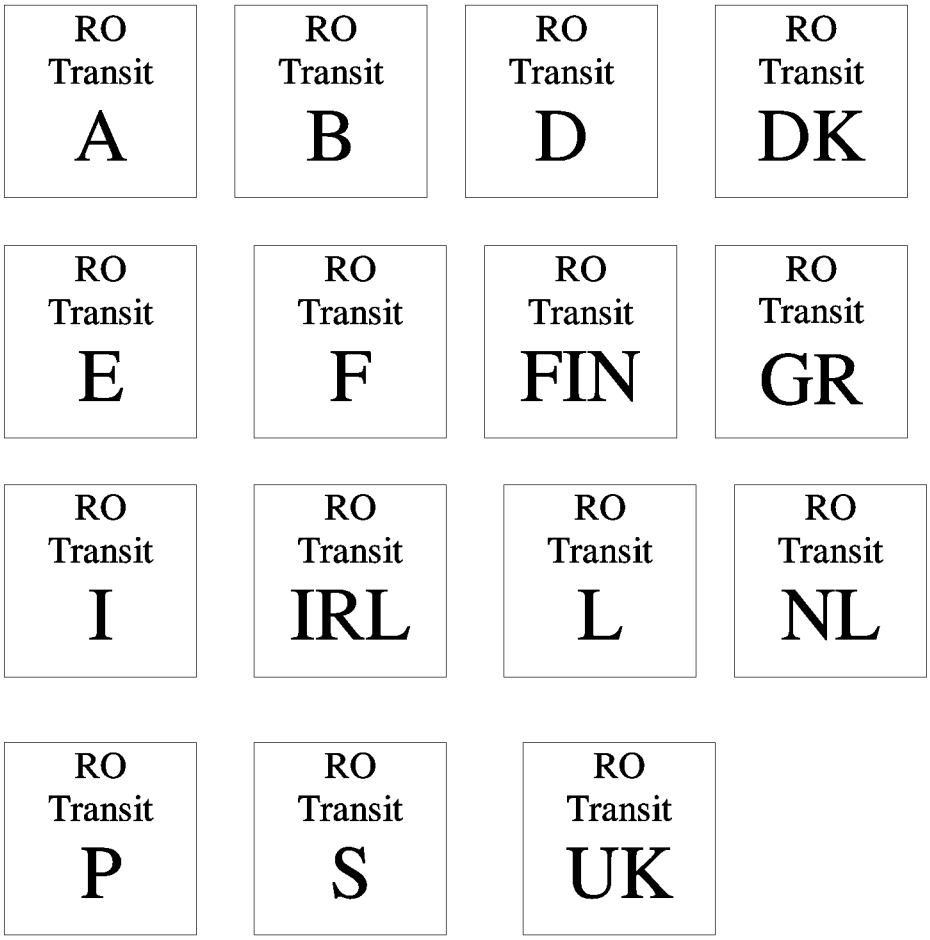
Disposizioni generali (sunto)

(Testo in rumeno e nelle lingue ufficiali della Comunità tranne tedesco e italiano)

La presente autorizzazione permette il trasporto di merci su strada in transito attraverso gli Stati membri della Comunità europea per i quali sono stati apposti e annullati i bolli autoadesivi.

ALLEGATO 1c

(«Bollo autoadesivo»)



ALLEGATO 2

Disposizioni pertinenti dell'«acquis» comunitario

1. Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33-61), modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996 (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1-9).

2. Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16-20), modificata da ultimo dalla direttiva 96/20/CE della Commissione, del 27 marzo 1996 (GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23-35).

ALLEGATO 3

1. Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

2. Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1-19).

3. Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37) modificata da ultimo dalla direttiva 91/422/CEE della Commissione, del 15 luglio 1991 (GU L 233 del 22.8.1991, pag. 21-30).

ALLEGATO 4

N°. . .

EXIGENCES DE BRUIT ET D'ÉMISSIONS POLLUANTES POUR LE CAMION «VERT»

Certificat de conformité aux normes techniques spécifiées dans la Résolution CEMT/CM(91) 26/Final

Le soussigné:
Constructeur ou représentant agréé du constructeur dans le pays d'immatriculation(1):
du véhicule décrit ci-après, atteste par la présente que ledit véhicule est, à la date du, identique au véhicule qui a été le déclaré conforme aux spécifications de la Résolution CEMT/CM(91) 26/Final, et que les caractéristiques mentionnées sur ce certificat sont exactes.

Cachet du constructeur ou du représentant agréé du constructeur dans le pays d'immatriculation

.....		
Lieu	Signature	Date

(1) Rayer les mentions inutiles.

Type de véhicule:
Numéro d'identification du véhicule:
Type de moteur:
Numéro du moteur:

Mesures selon (1): ISO, CEE/ONU R.85, Directive 80/1269/CEE, telle qu'amendée par la Directive 89/491/CEE	
Puissance maximum du moteur (kW):	à un régime moteur (tr/mn):

Mesures selon (1): CEE/ONU R.51/02, Directive 70/157/CEE, telle qu'amendée par la Directive 92/97/CEE		
Maximum admis [dB(A)] (2)	Puissance moteur	Valeurs mesurées [dB(A)]
78	≦ 150 kW	
80	> 150 kW	
Le:	A:	
Par:		
Vitesse d'approche (km/h):		Sur le rapport:
Bruit de l'air comprimé [dB(A)]:		
Niveau de bruit à proximité [dB(A)]:	à un régime moteur (tr/mn):	

Mesures selon: Annexe 1 g KDV 1967 (3)	
Bruit de frein moteur [dB(A)]:	
Bruit ambiant [dB(A)]:	au point de mesure 2:
	au point de mesure 6:

Mesures selon (1): CEE/ONU R.49/02 formulaire A, Directive 88/77/CEE telle qu'amendée par la Directive 91/542/CEE, formulaire A		
Valeurs maximum (g/kWh) (2)	Polluants	Valeurs mesurées (g/kWh)
4,9	CO	
1,23	HC	
9,0	NO_x	
Puissance ≦ 85 kW: 0,68 Puissance > 85 kW: 0,4	Particules	

(2) Résolution CEMT/CM(91) 26/Final.

(3) KDV («Kraftfahrgesetzdurchführungs-Verordnung») = Décret d'application de la loi relative aux véhicules à moteur (Autriche).

No . . .

REQUIREMENTS FOR NOISE AND EXHAUST EMISSIONS FOR THE 'GREEN' LORRY

Certificate of compliance with the technical provisions of Resolution CEMT/CM(91) 26/Final

The:
as manufacturer or authorised representative of the manufacturer in the State of Registration [1]:
of the vehicle described hereafter, hereby confirms that the said vehicle is, on, identical to a vehicle, which was on, in compliance with the provisions of Resolution CEMT/CM(91) 26/Final, and confirms that the particulars entered overleaf are correct.

Company signature of the manufacturer or of the authorised representative of the manufacturer in the State of registration

.....
Place Signature Date

[1] Delete inappropriate mention.

Vehicle type:
Vehicle identification number:
Engine type:
Engine number:

Measured according to [1]: ISO, ECE R.85, Directive 80/1269/EEC, as amended by Directive 89/491/EEC	
Maximum engine power (kW):	at engine speed (rpm):

Measured according to [1]: ECE R.51/02, Directive 70/157/EEC, as amended by Directive 92/97/EEC		
Maximum values [dB(A)] [2]	Engine power	Measured values [dB(A)]
78	≦ 150 kW	
80	> 150 kW	
On:	In:	
By:		
Approach speed (km/h):		in gear:
Compressed air noise [dB(A)]:		
Proximity noise level [dB(A)]:		at engine speed (rpm):

Measured according to: Annex 1 g KDV 1967 [3]	
Engine braking noise [dB(A)]:	
Ambient noise [dB(A)]:	at measure point 2:
	at measure point 6:

Measured according to [1]: ECE R.49/02 Approval A, Directive 88/77/EEC as amended by Directive 91/542/EEC, Approval A		
Maximum values (g/kWh) [2]	Pollutant	Measured value (g/kWh)
4,9	CO	
1,23	HC	
9,0	NO_x	
Power ≦ 85 kW: 0,68 Power > 85 kW: 0,4	Particle	

[2] ECMT Resolution CEMT/CM(91) 26/Final.

[3] KDV ('Kraftfahrgesetzdurchführungs-Verordnung') = HGV Act implementing regulations (Austria).

Nr. . . .

ANFORDERUNGEN AN DAS LÄRM- UND ABGASVERHALTEN DES GRÜNEN KRAFTFAHRZEUGES

Nachweis der Erfüllung der technischen Voraussetzungen gemäß Resolution CEMT/CM(91) 26/Final

Die/Der:
als Hersteller oder als im Zulassungsstaat Bevollmächtigter des Herstellers(1):
des nachstehend beschriebenen Fahrzeuges bestätigt hiermit, daß dieses Fahrzeug am mit dem Fahrzeug übereinstimmt, das am den Bestimmungen der CEMT-Resolution CEMT/CM(91) 26/Final, entsprochen hat, sowie die Richtigkeit der umseitig eingetragenen Daten.

Firmenmäßige Fertigung des Herstellers oder des Bevollmächtigten im Zulassungsstaat

.....
Ort Unterschrift Datum

(1) Nichtzutreffendes streichen.

Fahrzeugtype:
Fahrzeugidentifizierungsnummer:
Motortype:
Motornummer:

Messung nach (1): ISO, ECE R.85, RL 80/1269/EWG, in der Fassung der RL 89/491/EWG	
Größte Motorleistung (kW):	bei Motordrehzahl (l/min):

Messung nach (1): ECE R.51/02, RL 70/157/EWG, in der Fassung der RL 92/97/EWG		
Höchstwerte [dB(A)] (2)	Motorleistung	gemessene Werte [dB(A)]
78	≦ 150 kW	
80	> 150 kW	
am:	in:	
von:		
Annäherungsgeschwindigkeit (km/h):		im Getriebegang:
Druckluftgeräusch [dB(A)]:		
Nahfeldpegel [dB(A)]:		bei Motordrehzahl (l/min):

Messung nach: Anlage 1 g KDV 1967 (3)	
Motorbremsgeräusch [dB(A)]:	
Rundumgeräusch [dB(A)]):	im Meßpunkt 2:
	im Meßpunkt 6:

Messung nach (1): ECE R.49/02 Stufe A, RL 88/77/EWG, in der Fassung der RL 91/542/EWG, Stufe A		
Grenzwerte (g/kWh) (2)	Schadstoffe	gemessene Werte (g/kWh)
4,9	CO	
1,23	HC	
9,0	NO_x	
Leistung ≦ 85 kW: 0,68 Leistung > 85 kW: 0,4	Partikel	

(2) CEMT Resolution CEMT/CM(91) 26/Final.

(3) KDV = Kraftfahrgesetzdurchführungs-Verordnung in Österreich.

ALLEGATO 5

Strade di transito in Romania che consentono ai veicoli della Comunità conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni di transitare attraverso la Romania senza pagare dazi speciali

1. I veicoli della Comunità conformi alla direttiva del 96/53/CE Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59-75) sono esentati dal possesso di permessi speciali e dal pagamento dei dazi speciali previsti in caso di superamento delle norme rumene in materia di pesi e dimensioni a condizione che i suddetti veicoli circolino sulle seguenti strade di transito in Romania.

 — *strada di transito Nadlac/Calafat* (Corridoio paneuropeo IV): E 68 dal confine ungherese a Nadlac e Arad, E 671 da Arad a Timisoara, E 70 da Timisoara a Craiova, E 79 da Craiova a Calafat e fino al confine bulgaro,

 — *strada di transito Nadlac/Giurgiu* (Corridoio paneuropeo IV e IX): E 68 dal confine ungherese a Nadlac, Deva e Sebes, E 68/E 81 da Sebes a Miercurea Sibiului e Vestem, E 81 da Vestem a Pitesti, E 70 da Pitesti a Bucarest; circonvallazione sud-ovest di Bucarest ed E 85 da Bucarest a Giurgiu e al confine bulgaro.

2. I seguenti tratti delle strade di transito menzionate al paragrafo 1 sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato fino e non oltre al 31 dicembre 2000, a meno che il Comitato misto stabilisca che i tratti in questione sono stati già adeguati (o riallineati) agli standard necessari per consentire l'uso di veicoli conformi alle norme comunitarie sui pesi e le dimensioni:

 — E 70 Bucarest-Pitesti

3. Il seguente tratto delle strade di transito menzionate al paragrafo 1 deve essere temporaneamente escluso dall'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato fino e non oltre al 31 dicembre 2003, a meno che il Comitato misto stabilisca che il tratto in questione è stato già adeguato (o riallineato) agli standard prescritti che consentono l'uso di veicoli conformi alle norme comunitarie sui pesi e le dimensioni:

 — E 68/E 81, da Miercurea Sibiului a Vestem,

 — E 70 Timisoara-Lugoj

 — E 85 Bucarest-Giurgiu

4. Il seguente tratto delle strade di transito menzionate al paragrafo 1 è temporaneamente escluso dall'applicazione del paragrafo 1 del presente allegato fino e non oltre al 31 dicembre 2006, a meno che il Comitato misto stabilisca che il tratto in questione è stato già adeguato (o riallineato) agli standard prescritti che consentono l'uso di veicoli conformi alle norme comunitarie sui pesi e le dimensioni:

 — E 79, da Craiova a Calafat e al confine bulgaro

 — E 70 Lugoj-Craiova.

5. Fatte salve le disposizioni del punto 1, sui tratti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e fino alle date ivi indicate, le autorità rumene, conformemente alle norme in vigore, preleveranno gli oneri relativi alla distanza e al peso esclusivamente sui veicoli che superano i limiti sul peso e le dimensioni stabiliti dalle norme rumene.